

sezione: NORME E TRIBUTI

data: 2010-06-23 - pag: 35

autore: Paolo Pizzuti

Contributi ridotti. Il passaggio a tempo indeterminato **La nuova attività cancella il bonus per l'apprendista**

La Corte di cassazione esclude il regime contributivo agevolato per la trasformazione del contratto di apprendistato se il lavoratore cambia mansione.

Il caso preso in esame dalla Suprema corte, con sentenza 15055 del 22 giugno, è quello di un lavoratore che, al termine del contratto di apprendistato, aveva acquisito la qualifica di operaio meccanico autoriparatore, salvo poi essere impiegato come addetto alle revisioni dei veicoli. La modifica delle attribuzioni era avvenuta subito dopo la trasformazione, sicché il lavoratore non aveva mai potuto svolgere la mansione acquisita al termine del periodo di apprendistato. L'articolo 21, comma 6, della legge 56/1987 prevede che il regime contributivo agevolato sia mantenuto per l'anno successivo alla fine dell'apprendistato. La norma subordina il beneficio alla trasformazione del contratto da apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza operare alcun riferimento alle mansioni svolte dal lavoratore dopo la trasformazione. Peraltro, il beneficio è previsto anche se la trasformazione viene effettuata in anticipo rispetto al termine previsto nel contratto (interpello del ministero del Lavoro 4 maggio 2006).

La pronuncia limita tale beneficio, precisando che l'utilizzo del lavoratore deve avvenire nella qualifica per cui è stato stipulato il rapporto di apprendistato. Ciò in quanto la funzione del contratto di apprendistato non sarebbe quella di assicurare al lavoratore una qualunque forma di utilizzazione nell'ambito aziendale, bensì lo strumento per conseguire l'addestramento che gli consenta di svolgere proprio i compiti per i quali è stato formato.

Può tuttavia accadere che il mutamento di mansioni si verifichi non immediatamente ma dopo un certo numero di mesi dalla trasformazione del contratto (sempre nell'anno successivo alla trasformazione). In tale ipotesi, sarebbe difficile sostenere una penalizzazione contributiva per il datore di lavoro che modifica le mansioni del lavoratore utilizzando i poteri previsti dalla legge (articolo 2103 del Codice).